

REDDITO IMPRESA E IRAP***Sull'indeducibilità dei compensi ai familiari***

di Federica Furlani

Seminario di specializzazione

LE PREVISIONI E LA RENDICONTAZIONE PERIODICA COME STRUMENTO GESTIONALE E DI COMPLIANCE CON LA NORMATIVA Disponibile in versione web: partecipa comodamente dal Tuo studio![accedi al sito >](#)

Nelle piccole realtà professionali o imprenditoriali è frequente che i **familiari** prestino un'attività lavorativa nei confronti del **professionista** o dell'**imprenditore**.

Dal punto di vista fiscale, la relativa disciplina è regolata rispettivamente:

- dall'[articolo 54, comma 6-bis, Tuir](#) per quanto riguarda i compensi corrisposti ai familiari da parte di un **lavoratore autonomo**;
- dall'[articolo 60 Tuir](#) per quelli corrisposti **nell'esercizio di imprese**.

In particolare, la prima norma dispone che **“Non sono ammesse deduzioni per i compensi al coniuge, ai figli, affidati o affiliati, minori di età o permanentemente inabili al lavoro, nonché agli ascendenti dell’artista o professionista ovvero dei soci o associati per il lavoro prestato o l’opera svolta nei confronti dell’artista o professionista ovvero della società o associazione. I compensi non ammessi in deduzione non concorrono a formare il reddito complessivo dei percipienti”**.

La disposizione prevede pertanto che **il professionista non può dedurre**, in sede di determinazione del reddito di lavoro autonomo, i **compensi erogati ai seguenti suoi familiari** (ma anche dei soci/associati nel caso di esercizio dell'attività in forma associata):

- **il coniuge, anche separato;**
- **i figli minori di età, anche affidati o affiliati;**
- **i figli permanentemente inabili al lavoro, anche affidati o affiliati;**
- **gli ascendenti, ovvero genitori e nonni.**

L'elenco è **tassativa** e quindi restano esclusi dalla limitazione **i figli maggiorenni abili al lavoro, i fratelli, gli zii, gli affini**.

L'indeducibilità è inoltre legata ad un specifico rapporto di lavoro; deve infatti trattarsi

esclusivamente di:

- rapporti di lavoro dipendente (“lavoro prestato”);
- rapporti di collaborazione coordinate e continuativa (“opera svolta”);
- prestazioni di lavoro occasionale;

e non coinvolge pertanto le prestazioni rese nell'esercizio di arti e professioni inquadrabili nella previsione di cui all'[articolo 53, comma 1, Tuir](#).

Nello specifico, come precisato dalla [circolare 25/E/1997](#), la norma non si applica “**ai compensi erogati al coniuge o ai predetti familiari per prestazioni di lavoro autonomo artistico o professionale** ... in quanto la disposizione in esame usa la locuzione “**lavoro prestato**” con riferimento al lavoro dipendente e “**opera svolta**” con riferimento ai rapporti di collaborazione coordinata e continuativa nonché occasionale. Proprio la locuzione “**opera svolta**”, infatti, non si può riferire ai **lavoratori autonomi esercenti arti e professioni**, in quanto questi ultimi non svolgono un'opera per conto di un terzo ma prestano autonomamente servizi a terzi.

Quindi, il **medico** che corrisponde alla moglie professionista/commercialista un **compenso per la tenuta della contabilità**, dedurrà il relativo costo; mentre invece se corrisponde alla figlia un compenso per una **prestazione occasionale** (attività di archivio) svolta nello studio, questo sarà **indeducibile**.

Per quanto riguarda **l'identificazione dei compensi indeducibili**, l'indeducibilità si riferisce anche agli **accantonamenti di quiescenza e previdenza**, mentre rimangono **deducibili i contributi previdenziali e assistenziali versati dall'artista o professionista** (dalla associazione o società) per i lavoratori dipendenti e per i collaboratori “familiari”.

L'ultima parte dell'[articolo 54, comma 6-bis, Tuir](#) prevede esplicitamente che **i compensi non deducibili non concorrono a formare il reddito dei percipienti** e quindi essi non devono venire assoggettati a ritenuta fiscale alla fonte, mentre vanno effettuate normalmente le **ritenute previdenziali e il relativo versamento dei contributi**.

Nel caso invece di **familiari** che effettuano le prestazioni in qualità di **lavoratori autonomi professionali**, il professionista è tenuto ad **operare la ritenuta d'acconto su tali redditi**, nella misura del 20%, e i familiari subiscono **l'ordinaria tassazione sugli stessi**.

Per quanto concerne la **deducibilità dei compensi corrisposti ai familiari** da parte **dell'imprenditore individuale**, la relativa disciplina è contenuta nell'[articolo 60 Tuir](#), che stabilisce che **“Non sono ammesse in deduzione a titolo di compenso del lavoro prestato o dell'opera svolta dall'imprenditore, dal coniuge, dai figli, affidati o affiliati minori di età o permanentemente inabili al lavoro e dagli ascendenti, nonché dai familiari partecipanti all'impresa di cui al comma 4 dell'articolo 5”**.

Si tratta quindi di una **disciplina del tutto analoga a quella analizzata sopra nel caso del**

professionista.